

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4196

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BADINI CONFALONIERI e ALTISSIMO

Presentata il 17 dicembre 1975

Concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti e interessi soggetti in Etiopia a misure limitative dal dicembre 1974 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono note le vicende politiche che si sono verificate in Etiopia negli ultimi mesi e sono altresì noti i provvedimenti adottati dalle autorità locali nei riguardi delle imprese italiane ivi operanti e dei beni, diritti e interessi dei nostri connazionali ivi residenti. Tra l'altro, sono state nazionalizzate banche e compagnie assicuratrici, ditte industriali, alberghiere e commerciali varie e sono stati confiscati terreni agricoli, proprietà immobiliari (fatta eccezione per le case con terreno non eccedente i 500 metri quadrati lasciate in uso ai proprietari) e le autovetture in eccedenza ad una autovettura per famiglia.

A causa di questi provvedimenti i nostri connazionali di Etiopia sono venuti a trovarsi in situazioni di grave pericolo e disagio che richiedono l'intervento immediato del nostro Stato, sia per tutelare coloro ai quali è stata negata la libertà di movimento con artifici di vario genere, sia per concordare con il Governo etiopico la determinazione degli indennizzi che non siano di comodo, sia, infine, per la concessione di anticipazioni di tali indennizzi.

Quest'ultimo provvedimento, che sarebbe analogo a quello adottato nel 1971 per i nostri connazionali profughi dalla Libia, appare necessario tra l'altro per evitare che moltissimi connazionali, e precisamente quelli di condizioni più modeste, rimangano in Etiopia, con rischi e pericoli per la stessa incolumità fisica nel disperato tentativo di salvare almeno qualcosa del frutto del loro lavoro, per il semplice fatto che nel nostro Paese non posseggono nulla e non sono certi che verranno indennizzati per quanto perduto.

La presente legge, anche per indurre questa massa di persone a tornare in Italia per evitarle di essere coinvolta in una situazione che rischia di diventare sempre più grave, è appunto diretta a concedere anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi che sono stati assoggettati in Etiopia a misure limitative dal dicembre del 1974, analogamente a quanto venne fatto a suo tempo con la legge 6 dicembre 1971, n. 1066 in favore dei nostri connazionali profughi dalla Libia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In attesa di accordi in sede internazionale è autorizzata la corresponsione di una anticipazione in favore delle persone fisiche e giuridiche italiane titolari di beni, diritti ed interessi confiscati, nazionalizzati o, comunque, sottoposti a misure limitative dalle autorità etiopiche a partire dal 1° dicembre 1974 o abbandonati in conseguenza delle misure medesime o della situazione determinatasi.

L'anticipazione sarà corrisposta sulla base del valore di comune commercio dei beni in Etiopia, in epoca immediatamente precedente le suddette misure limitative della proprietà. Tale valore sarà accertato dal Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, tenuto conto anche degli attendibili elementi di prova forniti dagli interessati.

L'anticipazione di cui ai commi precedenti sarà fatta nella misura seguente del valore accertato:

fino al valore di 20 milioni, il 70 per cento;

sulle somme eccedenti i 20 milioni e fino a 60 milioni, il 50 per cento;

sulle somme eccedenti i 60 milioni e fino a 100 milioni, il 30 per cento;

sulle somme eccedenti i 100 milioni e fino a 200 milioni, il 20 per cento;

sulle somme eccedenti i 200 milioni, il 10 per cento.

ART. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo si applicano in quanto compatibili e ritenendo sostitutivo il riferimento all'accordo italo-libico del 2 ottobre 1956 ratificato con legge 17 agosto 1957, n. 843 con il riferimento ad eventuali accordi italo-etiopici, le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1066.

ART. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario in corso si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.